



Delibera della Giunta Regionale n. 921 del 21/12/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

ART. 3 DEL D.P.R. 698 DEL 21/9/1994. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE CAMPANIA ED ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. che l'art. 20 del decreto – legge 1° luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo e che in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS;
- b. che ai fini dell'attuazione del suddetto articolo l'INPS si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS;
- c. che il comma 4 del citato articolo stabilisce che con Accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità demandando alle Regioni la stipula di apposita convenzione con l'INPS che regola gli aspetti tecnico – procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;
- d. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 19/3/2010 è stato approvato lo schema di convenzione concernente i rapporti tra Regione Campania ed INPS, con il quale, nel mantenere ferme le competenze delle Commissioni mediche sanitarie dislocate presso le ASL per l'accertamento dei requisiti sanitari, è stato disciplinato il processo relativo al passaggio all'INPS medesimo delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- e. che detto atto convenzionale è stato sottoscritto in data 26/3/2010

RILEVATO:

- a. che l'art. 3 del D.P.R. n.698 del 21/9/1994, al comma 1, dispone che la Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento delle disabilità indicate all'art. 1 del medesimo D.P.R., fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'Assessorato alla Sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la A.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.
- b. che tale previsione, benché esplicitamente disciplinata all'art. 2, comma 3, della convenzione stipulata, non ha trovato concreta realizzazione, in considerazione della mancata previsione, a livello nazionale, di flussi dedicati nella procedura informatica dell'INPS, che prevede unicamente le sedute calendarizzate d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

TENUTO CONTO:

- a. della necessità di assicurare al cittadino il rimedio amministrativo offerto dall'ordinamento in caso di prolungato silenzio sulle convocazioni a visita medica da parte delle competenti Commissioni, al fine di evitare il ricorso a forme di tutela giurisdizionale per gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo;
- b. che la convenzione in corso, al comma 2 dell'art. 7 "Disposizioni finali", prevede che Regione ed INPS si riservano di concordare specifiche forme di collaborazione volte all'ottimizzazione dei reciproci adempimenti;

RITENUTO, per quanto in premessa, di apportare le occorrenti integrazioni alla convenzione sottoscritta il 26.3.2010, prot.n. 1028/SP, secondo lo schema che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Avvocatura regionale, nota di prot. 988999 del 10/12/10, con il quale si osserva che lo schema sottoposto non contiene elementi di criticità tali da determinare rilievi;

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

1. di apportare alla convenzione sottoscritta tra Regione Campania ed INPS in data 26.3.2010 le integrazioni riportate nello schema che, in allegato, forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di assicurare al cittadino il rimedio amministrativo offerto dall'ordinamento in caso di prolungato silenzio sulle convocazioni a visita medica da parte delle competenti Commissioni per le invalidità civili, la cecità civile ed il sordomutismo;
 2. di delegare il Coordinatore dell'A.G.C. "Assistenza Sanitaria" alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di inviare all'AGC Assistenza Sanitaria e all'INPS Sede regionale di Napoli per il seguito di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.